

Articolo 132
(Durata dei servizi)

Il servizio incomincia all'ora in cui il militare lascia la caserma per iniziarne l'esecuzione ed ha termine quando egli vi fa ritorno, salvo quanto disposto in via eccezionale dal successivo articolo 136. L'ora di inizio e quella di cessazione debbono risultare dal registro di servizio o dal foglio di servizio quando tale foglio è prescritto. Se il ritorno si effettua prima o dopo dell'ora stabilita e l'anticipo o il ritardo risulti giustificato, il servizio ritiene ultimato nell'ora del ritorno; in questo senso, si prende nota sul registro e sul foglio di servizio.

Articolo 133
(Turni per i servizi di sentinella e di vedetta)

I turni dei servizi di sentinella e di vedetta hanno normalmente la durata di sei ore e quelli per i servizi di piantone di otto ore. In circostanze di particolare disagio, la durata dei servizi può essere convenientemente ridotta.

Articolo 134
(Turni per i servizi di perlustrazione e di appostamento)

I turni dei servizi di perlustrazione ed appostamento variano in relazione ai percorsi e dai mezzi di trasporto eventualmente impiegati ed hanno la durata più rispondente allo scopo di ottenere la sorpresa. Se le condizioni del terreno o delle vie di comunicazione o le esigenze del servizio richiedono servizi di lunga durata, essi non si protraggono, salvi casi particolari, oltre le trentasei ore, secondo quanto stabilito negli ordini permanenti dei singoli reparti. Per i casi in cui vengono comandati militari isolati, valgono le norme che l'articolo precedente prescrive per i turni dei servizi di sentinella.

Articolo 135
(Turni per gli altri servizi)

La durata degli altri servizi previsti dall'articolo 89 varia in relazione ai compiti, alle distanze ed ai mezzi, in modo da conseguire il fine dovuto con la maggior possibile economia di personale e di mezzi.

Articolo 136
(Turni di servizio per i militari ammogliati)

In relazione a quanto è disposto dal precedente articolo 132, i militari ammogliati o comunque alloggiati fuori caserma debbono ivi presentarsi prima dell'inizio e dopo il termine di ciascun servizio, salvo deroghe eccezionali autorizzate dai comandi di legione nell'interesse del servizio stesso. Tutti i militari anzidetti partecipano ai turni per i servizi interni di caserma, esclusi quelli di cuciniere.

Disciplina nei tratti essenziali una situazione oggi molto frequente, specie nei reparti territoriali interni, e suscettibile di soluzioni differenti da reparto a reparto.

Articolo 137
(Turni per il naviglio)

Le unità del naviglio si avvicendano nelle sottoindicate posizioni nell'ordine seguente:

- di guardia, se in servizio di vigilanza;
- franca, se in turni di riposo;
- di comandata, se pronte ad assumere la posizione di guardia.

Nelle unità maggiori per le quali non sia possibile l'avvicendamento di cui al precedente comma, debbono sempre trovarsi a bordo il personale sufficiente a consentire l'uscita in mare in caso di allarme.

Gli articoli dal 137 al 140 compresi disciplinano i turni per il servizio del naviglio.